

Ordinamento forense. Al Senato si stringono i tempi per la riforma

Debutta l'avvocato con titolo di specialista

Previste deroghe alle tariffe per incentivare la conciliazione

Giovanni Negri
MILANO

Debutto dell'avvocato specializzato. Incentivi per la conciliazione, anche in deroga alle tariffe (che ritornano). Conferma del patto di quota lite in barba alle contestazioni dell'avvocatura. Un procedimento disciplinare parzialmente esternalizzato e più trasparente. Sono alcune delle novità del testo di riforma dell'ordinamento forense sul quale la commissione Giustizia del Senato stringe i tempi. Il comitato ristretto ha raggiunto un'intesa su un testo base e il presidente della commissione, Filippo Berselli (Pdl), ha fissato come termine per gli emendamenti lunedì prossimo. Il voto

della commissione potrebbe già arrivare entro la fine di luglio, portando in Aula il testo per la ripresa dei lavori parlamentari a settembre.

Tra le novità del provvedimento, che in larga parte ricalca la proposta messa a punto dal Consiglio nazionale forense, c'è la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista. Un titolo conseguito dopo la frequentazione di un corso di formazione della durata di almeno due anni al quale potranno essere ammessi solo legali con almeno quattro anni di iscrizione all'Albo. Quanto all'attività, il disegno di legge prevede la riserva della consulenza legale e dell'assistenza stragiudiziale agli avvocati, considerati «soggetti necessari e insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata».

Tornano alla ribalta le tariffe, cancellate dalle lenzuolate Bersani, con l'esplicita previsione dell'inderogabilità dei minimi, ma la possibilità che possa esse-

re concordato con il cliente un compenso aggiuntivo rispetto a quello fissato dalle tariffe in caso di esito positivo della controversia o per la conciliazione della lite. Disposizioni che da una parte confermano la soppressione del divieto del patto di quota lite (ancora ieri Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, ha sottolineato la necessità del patto, indirizzato «a garantire la neutralità del difensore rispetto alle sorti della vertenza, impedendo il sorgere di conflitti di interessi»), dall'altra incentivano gli accordi stragiudiziali tra le parti senza andare davanti al giudice.

La riforma punta poi a rendere più incisive le verifiche sull'effettivo svolgimento della professione da parte degli iscritti all'Albo: il consiglio dell'Ordine, infatti, almeno ogni due anni (se non rispetta il termine provvederanno commissari del Cnf), dovrà svolgere tutti controlli anche attraverso richieste di informazione alla cassa di previdenza. Nel caso

sia assente lo svolgimento dell'attività professionale in maniera continuata ed effettiva, il "sedicente legale" sarà cancellato dall'Albo.

All'esame di abilitazione avrà accesso solo chi avrà superato una prova di preselezione informatica che, attraverso quesiti, avrà per oggetto soprattutto le materie dei Codici. La commissione esaminatrice - 5 componenti effettivi e 5 supplenti - sarà unica e nazionale ma, presso ogni sede di Corte d'appello, sarà nominata una sottocommissione. Non dovrebbe più essere previsto la correzione incrociata, per sorteggio, degli elaborati scritti tra sottocommissioni di distretti diversi.

Sul versante disciplinare, infine, la composizione del collegio giudicante vede tre avvocati, tra cui il presidente dell'Ordine locale o un suo delegato, a titolo di "interni", mentre gli altri quattro componenti saranno indicati tra i membri degli altri consigli dell'Ordine del distretto.

È RIPRODUZIONE RISERVATA

